n. 1224/2024 r.g.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione Prima

composta da:

dott.ssa Caterina Passarelli	Presidente
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.
dott. Federico Bressan	Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento di reclamo ex artt. 65, 2° co., e 51, d.lgs. n. 206/2005 promosso da

[ ] in persona del direttore *pro tempore*, difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia [ ], legale domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 65

(reclamante)

nei confronti di

domiciliato in Verona presso lo studio del difensore

(reclamato)

avverso

la sentenza del Tribunale di Verona n. 150/2024, pronunciata il 24 giugno 2024 e depositata il 26 giugno 2024

sulle seguenti conclusioni:

per la reclamante:

in riforma del provvedimento di omologa in epigrafe e in accoglimento del presente Reclamo:

- *dichiarare ammissibile e fondata l'opposizione all'omologazione proposta da , per le ragioni sopra esposte*
- *respingere l'omologazione del concordato in epigrafe, per le ragioni sopra esposte e con ogni consequenziale statuizione di legge*
- *in ogni caso respingere l'omologazione del concordato e/o provvedere a revocare l'omologazione del concordato in epigrafe indicato*
- *il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambe le fasi del giudizio*

per il reclamato:

1) *si rigetti il reclamo;*

2) vinte le spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10 luglio 2023, integrato il 26 febbraio 2024, [redacted] chiedeva l'omologazione del piano concordatario semplificato per la liquidazione del patrimonio, affermando di svolgere attività di libero professionista e di trovarsi in stato di sovraindebitamento.

In particolare, il ricorrente deduceva di avere debiti per complessivi Euro 458.763,75 (di cui Euro 86.179,99 nei confronti di *[...]* [redacted] per rimborso di mutuo ipotecario, in regolare ammortamento, contratto per l'acquisto dell'abitazione in cui risiedeva; Euro 348.150,32 nei confronti di [redacted] per omesso pagamento di tributi, contributi, sanzioni e accessori; Euro 19.525,34 nei confronti di [redacted] a titolo di *leasing* contratto per l'acquisto di un'autovettura; Euro 4.908,10 nei confronti del commercialista dott. [redacted] per compensi professionali) a fronte di un patrimonio costituito dalla proprietà della casa di abitazione situata in [redacted] del valore indicato in Euro 90.000/95.000 e da redditi derivanti dalla propria attività professionale, pari a una media annua di Euro 70.376,00 lordi, che, al netto delle imposte e dei costi inerenti allo svolgimento dell'attività stessa, si riducevano in un reddito netto disponibile di Euro 26.494,99, destinato al mantenimento proprio e della figlia minorenne di cui era affidatario in regime condiviso con l'ex moglie.

Il piano, della durata di due anni, prevedeva, oltre al pagamento integrale del Gestore dott.ssa [redacted] dell'advisor legale avv.

[ ] da parte della sorella del ricorrente, [ ], la prosecuzione del rimborso del mutuo ipotecario secondo l'originario piano di ammortamento del debito residuo e delle rate del leasing secondo il regolare piano dei pagamenti rateali previsto in contratto, il pagamento dei creditori erariali e previdenziali nella misura del 5,61% (pari a complessivi Euro 19.540, di cui Euro 15.000 messi a disposizione dalla sorella del ricorrente entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologa) e il pagamento integrale del credito privilegiato del dott. [ ] in via postergata e condizionatamente al buon fine del concordato.

Con relazione del 26 aprile 2024, il Gestore comunicava che l [...] [ ] rappresentanti il 98,53% dei crediti ammessi al voto, avevano espresso voto negativo rispetto alla proposta, sicché non era stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 79 cod. crisi impr.

Con nota del 30 aprile 2024, il ricorrente sosteneva che vi erano le condizioni di cui all'art. 80, 3° co., cod. crisi impr. per l'esercizio del cd. *cram down* e chiedeva l'omologa del concordato.

Con sentenza n. 150/2024, il Tribunale di Verona omologava la proposta di concordato minore, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'omologazione forzosa di cui all'art. 80, 3° co., cod. crisi impr., poiché la proposta era conveniente rispetto a un'alternativa liquidatoria, non era emerso il compimento di atti fraudolenti da parte di [ ] il piano era fattibile e la misura della soddisfazione offerta al creditore erariale, sebbene modesta, non poteva dirsi irrisoria al punto di inficiare la causa concreta del concordato.

Con ricorso depositato il 17 luglio 2024, l [ ] difesa dall'Avvocatura dello Stato, si doleva della decisione, chiedendo alla

Corte di Appello di riformare la decisione, respingendo l'omologazione del concordato.

La reclamante sosteneva che: 1) non fosse applicabile l'istituto del *cram down* di cui all'art. 80, 3° co., cod. crisi impr., poiché il solo voto favorevole era stato quello [redacted] *[...]*, con cui il ricorrente intratteneva consolidati rapporti professionali, sicché non era stata raggiunta la maggioranza aggiuntiva per teste richiesta dall'art. 79, 1° co., cod. crisi impr.; 2) la percentuale di soddisfacimento dell'Erario era irrisoria (a fronte di un debito per Euro 235.042 era offerto un pagamento di Euro 13.035,51, pari al 5,5%); 3) la procedura di concordato minore era stata impiegata abusivamente, in quanto serviva solamente a diminuire il debito nei confronti dell'Erario e dell *CP_3* che rappresentavano il 98,53% dei creditori ammessi al voto (l'unica ulteriore creditrice ammessa al voto era stata [redacted], tenutaria delle scritture contabili di *CP_1* e ancora in rapporti professionali con lo stesso).

Si costituiva nel procedimento di reclamo [redacted] chiedendone il rigetto.

Il reclamato ribadiva che trovasse applicazione l'istituto del *cram down*, non condizionato al raggiungimento di una maggioranza per teste, e che il concordato non fosse abusivo, avendo la finalità di risolvere la crisi da sovraindebitamento, per l'appunto con l'esdebitazione del debitore nei confronti dei suoi creditori. La percentuale di soddisfacimento dell'Erario, in quanto superiore al 5%, non poteva giudicarsi irrisoria.

All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti discutevano oralmente il reclamo e si riportavano alle conclusione contenute in ricorso e in memoria di costituzione.

La Corte riservava la decisione.

1. Con il primo motivo di reclamo [redacted] afferma che non fosse applicabile il *cram down* di cui all'art. 80, 3° co., cod. crisi impr., poiché non era stata raggiunta una maggioranza per teste dei voti.

Il 3° co. dell'art. 80 prevede che il giudice possa omologare il concordato minore anche in mancanza dell'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria "*quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1*", il che presupporrebbe che la maggioranza aggiuntiva per teste sia stata raggiunta (l'art. 79 prevede che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato "*se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto*").

La reclamante evidenzia che la maggioranza per teste – la cui mancanza non potrebbe essere superata dall'istituto del *cram down*, che consente di ovviare esclusivamente al difetto di maggioranza dei crediti – non è stata raggiunta, poiché l'unico votante favorevole era stato [redacted] Inoltre, se fossero state formate classi diverse (come richiesto dall'art. 85, 2° co., applicabile in forza del generale richiamo compiuto dall'art. 74, 4° co.), non sarebbe stata raggiunta la maggioranza nel maggior numero di classi, il che impediva, ai sensi dell'art. 11 della direttiva UE n. 1023 del 20 giugno 2019, l'omologazione.

Il Tribunale ha affermato che, quando ricorre l'ipotesi del creditore maggioritario, "*le due maggioranze previste dal primo e dal secondo periodo dell'art. 79 co. 1 CCII operano necessariamente in modo congiunto e inscindibile e formano un regime unitario a tutti i fini della disciplina applicabile al voto della proposta concordataria*". Ciò discenderebbe dal fatto che "*il raggiungimento della seconda maggioranza è previsto come requisito aggiuntivo per l'approvazione del concordato minore allorché ricorra l'ipotesi di un singolo creditore che detenga un credito idoneo ad attribuirgli da solo la maggioranza relativa, con l'evidente scopo di contrastare possibili comportamenti abusivi da parte di tale creditore, già di per sé maggioritario*". Conferma viene dal dato testuale dell'art. 80, 3° co. 3, il quale non opera una distinzione tra le due maggioranze previste dal primo comma dell'art. 79. Il Tribunale aggiungeva che "*non risultano pertinenti interpretazioni del combinato disposto degli artt. 79 co. 1 e 80 co. 3 CCII che facciano riferimento ai diversi istituti della ristrutturazione trasversale o degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, non essendovi nella fattispecie alcuna suddivisione dei creditori in classi*".

Il reclamato condivide gli argomenti del Tribunale e afferma che il *cram down* opera la conversione del voto contrario in voto favorevole e può pertanto soddisfare anche la condizione della maggioranza per teste ("*se l'effetto del cram down è convertire il voto da negativo in positivo – il voto va dunque annoverato tra quelli a favore, e la questione della maggioranza per teste – nel nostro caso – per definizione non sussisterebbe*").

Con il secondo motivo di reclamo [redacted] afferma che la percentuale di soddisfacimento prevista per l'Erario, pari al 5,5% del

credito, sia irrisoria (a fronte di un debito di Euro 235.042,00 viene assicurato il solo pagamento di Euro 13.035,51).

In proposito il Tribunale aveva rilevato che la percentuale era sì modesta, ma comunque escluso che fosse irrisoria "*al punto tale da inficiare la causa concreta del concordato, che pacificamente risiede nell'attribuzione ai creditori di un grado di soddisfazione apprezzabile* [..]".

Il reclamato nega che la percentuale offerta sia irrisoria ed evidenzia che l'alternativa liquidatoria non sarebbe più conveniente.

Con il terzo motivo di reclamo [redacted] sostiene che [redacted] ha fatto un utilizzo abusivo del concordato minore e del c.d. *cram down*, impiegato "*al solo fine di ridurre il consistente debito nei confronti dell'Erario e dell'*CP_3 , rappresentanti il 98,53 dei crediti ammessi al voto. L'ulteriore creditore ammesso al voto, [...] [redacted] , sarebbe ancora in rapporto professionale con [redacted] Il proposto concordato, secondo la reclamante, "*lungi dal rappresentare una regolamentazione complessiva della situazione di crisi del contribuente, si risolve in realtà nell'imposizione all'amministrazione finanziaria e* [redacted] *di una falcidia dei crediti attraverso il meccanismo del cram down veicolato dal voto favorevole di un creditore titolare di crediti residuali rispetto all'ammontare complessivo del debito e legato al ricorrente da consolidati rapporti di natura professionale*".

Il reclamato osserva che la finalità del concordato minore, a differenza delle procedure maggiori, è il superamento del sovraindebitamento, ossia l'esdebitazione del debitore, e funzione del cram dawn "*è superare ingiustificate resistente del* [redacted] *e non la ristrutturazione dell'unico debito verso l* [redacted] considerato "*che la soluzione offerta è*

più conveniente rispetto all'alternativa delle liquidazione controllata" e il fatto che " [redacted] *siano gli unici creditori (anche se anche questo non è del tutto vero) non immuta i termini della questione*".

2. Il secondo e il terzo motivo di reclamo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono meritevoli di accoglimento e, rappresentando le ragioni più liquide per la decisione dell'impugnazione, dispensano il Collegio dall'esame del primo motivo.

2.1. Il soddisfacimento riservato all'amministrazione finanziaria, di poco superiore al 5%, è esiguo, se si considera che la falcidia concerne esclusivamente i crediti dell [redacted] (anche in termini assoluti, peraltro, il soddisfacimento appare irrisorio, potendosi in via analogica considerare, quali parametri di riferimento, quelli introdotti dall'art. 1-bis [Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023], del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 103, con riferimento alle transazioni su crediti tributari e contributivi di cui all'art. 63 cod. crisi impr.).

[redacted] garantisce l'integrale pagamento della mutuante [redacted] e di [redacted] nel rispetto dei piani di ammortamento negoziali, conservando così la proprietà della casa di abitazione e dell'autovettura.

I rimanenti debiti sono sorti dalla procedura, tranne quello di modesta entità nei confronti del commercialista [redacted], che comunque verrebbe pagato integralmente anche se per ultimo.

Tenendo presente la situazione suddetta, ma anche il fatto che [redacted] ha totalmente omesso di pagare le imposte dal 2014 al 2021 accumulando debiti esclusivamente con le amministrazioni finanziarie

(il debito nei confronti del commercialista ha genesi recente), la misura di soddisfacimento offerta al creditore erariale, comparata con il trattamento riservato ai rimanenti creditori (che CP_1 ha interesse a soddisfare integralmente per conservare il proprio patrimonio), evidenzia la causa concreta del concordato, che consiste nell'eliminazione del debito verso [redacted] piuttosto che nella risoluzione del sovraindebitamento mediante un piano equilibrato ed equo (per tutti i creditori).

Altrimenti detto, [redacted] dopo non avere pagato le imposte e non avere versato contributi previdenziali continuativamente per sette anni, vorrebbe ora elidere il consistente debito accumulato con il versamento del 5,5% del dovuto.

Ciò considerato, il voto contrario all'approvazione della proposta, espresso dall [redacted] non era affatto ingiustificato e perciò non avrebbe dovuto essere superato dal Tribunale di Verona, facendo ricorso all'istituto del 3° co. dell'art. 80 cod. crisi impr.

2.2. L'istituto del c.d. *cram down* non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato.

Prima di sostituirsi ai creditori utilizzando lo strumento previsto dal 3° co. dell'art. 80, era imprescindibile che il Tribunale, tenuto a valutare la ragionevolezza della scelta dell [redacted] di esprimere il voto contrario, comparasse l'ammontare dei crediti dei

creditori che hanno approvato la proposta (un solo creditore, titolare di un credito esiguo e in rapporti professionali con il debitore) e l'ammontare dei crediti delle amministrazioni cui invece l'accordo sarebbe stato imposto (unici creditori a subire la falcidia e nella misura del 95%). Se il Tribunale avesse così fatto, non sarebbe sfuggita la netta sproporzione tra il credito della società del commercialista dott. [redacted] (unico creditore votante a favore) e la posizione creditoria dell [redacted] costrette ad accettare un piano che vede la quasi totale elisione dei soli loro crediti.

A fronte della situazione sopra descritta, si palesa l'abuso dello strumento normativo di cui all'art. 80, 3° co., cod. crisi impr., piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento per la prosecuzione dell'attività professionale (l'attività di [redacted] in quanto esercitata senza una struttura aziendale e presso un unico committente, non è peraltro ostacolata dall'indebitamento) e utilizzato per l'eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell [redacted]

Il "voto forzoso" previsto dall'art. 80 dovrebbe rappresentate il mezzo per consentire il perfezionamento del concordato minore quando l'adesione dell'amministrazione è indispensabile per raggiungere la maggioranza richiesta dall'art. 79; nel caso di specie la situazione è esattamente opposta: è la proposta di concordato, che si regge sulla messa a disposizione da parte della sorella [redacted] di una modesta somma di denaro (modesta rispetto all'ammontare dell'esposizione debitoria del fratello), a fungere da strumento di accesso al *cram-down*, ossia a consentire al debitore d'imporre all'amministrazione la perdita di gran parte del credito.

In altre parole, il *cram-down* non è in funzione del concordato, bensì quest'ultimo è in funzione del primo, in quanto l'obiettivo di CP_1 è l'eliminazione del debito erariale, accumulato mediante la continuativa omissione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, persistendo tutti i rimanenti debiti.

Per quanto sopra osservato, l'opposizione della reclamante [redacted] non poteva dirsi priva di ragioni, senza peraltro considerare che anche il giudizio di convenienza, nella prospettiva dei creditori suddetti, è tutt'altro che scontato.

2.3. Il reclamato si limita a ripetere che l'alternativa liquidatoria sarebbe meno conveniente, rifacendosi alla relazione del gestore.

L'affermazione non è convincente.

Il cespite di maggiore valore nel patrimonio di [redacted] è l'immobile in cui abita.

Il mutuo ipotecario è stato stipulato nel febbraio 2011 ed è in regolare ammortamento. Non è perciò verosimile che, a dodici anni dall'acquisto (acquisto peraltro compiuto in un periodo in cui il mercato immobiliare era in sofferenza a causa della crisi finanziaria generata dai c.d. mutui *subprime*), il valore venale del bene sia interamente assorbito dal residuo debito restitutorio di circa Euro 86.000 (al 31 marzo 2023). Il gestore della crisi, [redacted] avrebbe dovuto richiedere una stima attendibile, anziché basare la propria valutazione su indicazione di un agente immobiliare interpellato dallo stesso [redacted]

Si aggiunga che non viene indicato il prezzo di acquisto dell'immobile (il contratto di acquisto del 2011 non è esibito) e tantomeno documentato lo stato di conservazione del bene.

Anche il calcolo del reddito disponibile non pare corretto.

Dal reddito annuo complessivo di circa Euro 70.000 il gestore sottrare spese per circa Euro 21.000 (elencate dal debitore, ma non suffragate da documenti consultabili), le rate del leasing e le rate del mutuo ipotecario.

E' evidente che, qualora si giungesse alla liquidazione del patrimonio del debitore, egli non dovrebbe più pagare alcuna rata di rimborso del mutuo.

E' perciò errato sottrarre dal reddito disponibile, sul quale i creditori potrebbero parzialmente soddisfarsi ([redacted] non è infatti impedito nella prosecuzione dell'attività lavorativa), le rate del mutuo.

Poco verosimili sono anche le spese di Euro 21.000 per tagliandi manutentivi, assicurazione dell'autovettura, *Org_4* autostrada, ecc., che comunque verrebbero meno se l'autovettura fosse restituita alla società di leasing. Non si può obiettare che tali spese sono necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, poiché anche questa rimane una mera asserzione non suffragata da elementi di riscontro (l'unico fatto conosciuto è che [redacted] di cosa in concreto si occupi, dove svolga l'attività e con quali modalità non è dato sapere, non essendo stato esibito il contratto di lavoro).

3. In conclusione, il reclamo dev'essere accolto con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto della domanda di omologa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per i procedimenti di valore indeterminabile e di bassa complessità, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, sezione prima, definitivamente decidendo sul procedimento di reclamo n. 1224/2024 r.g.a. promosso con ricorso da [redacted] nei confronti di [redacted] [...], così ha deciso:

- in accoglimento del reclamo e in riforma della sentenza n. 150/2024, pronunciata il 24 giugno 2024 e depositata il 26 giugno 2024 dal Tribunale di Verona, rigetta la domanda di omologa della proposta di concordato presentata da [redacted]

- condanna il reclamato a rifondere alla reclamante le spese del presente procedimento, che liquida in Euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.

Venezia, 10 ottobre 2024.

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Passarelli)

Il consigliere estensore

(dott. Alessandro Rizzieri)